

## **Studi di settore - Quesiti - Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2013, n. 30/E**

Si ricorda che gli studi di settore rappresentano una tipologia di accertamento analitico-induttivo e sono finalizzati ad individuare l'operatività delle imprese e a determinare i ricavi che con ragionevole probabilità possono essere loro attribuiti.

Tutti gli studi già in vigore hanno subito un'integrazione da parte di correttivi anticrisi.

In breve:

### **Compilazione del Quadro T - Congiuntura economica**

Per avvalersi dei correttivi anticrisi, approvati con D.M. 23 maggio 2013, gli esercenti attività d'impresa devono compilare il quadro "T-congiuntura economica", del modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore.

Ai contribuenti che nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2011 hanno cessato di avvalersi del regime dei contribuenti "minimi" (vd. comma da 96 a 117 dell'art. 1 della L. 24 dicembre 2007, n. 244), in considerazione delle rilevanti difficoltà legate alla determinazione degli importi da indicare nel quadro T, tenuto conto che possano non compilare il citato quadro precludendosi, di conseguenza, la possibilità di accesso ai correttivi crisi che necessitano di tali informazioni, è consentito, per ovviare a tale limitazione, di fornire le indicazioni in merito al comportamento adottato attraverso la sezione relativa alle annotazioni di Gerico 2013.

### **Cessazione dell'attività prevalente**

L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti, ai fini degli studi di settore, in ordine al caso di cessazione nel corso dell'anno dell'attività prevalente.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate analizza l'esempio di un contribuente esercente attività d'impresa che nel corso del 2012 ha svolto 2 attività, dalla principale ha conseguito ricavi pari a 106.000 euro, dall'altra ricavi per 58.000 euro; nel corso dello stesso anno il contribuente ha cessato l'attività da cui ha ritratto i maggiori ricavi.

La fattispecie, secondo l'Amministrazione finanziaria, è riconducibile alla situazione di modifica in corso d'anno dell'attività svolta, in considerazione della cessazione dell'attività prevalente.

Ne deriva che l'impresa è esclusa dall'applicazione in accertamento degli studi, in quanto in un "non normale periodo di svolgimento dell'attività".

La circolare in esame, però, precisa che l'articolo 1, comma 19, della legge 296/2006 prevede la compilazione del modello anche per i soggetti esclusi dall'applicazione degli studi in conseguenza di un periodo di non normale svolgimento dell'attività.

Pertanto, i contribuenti in tali condizioni dovranno presentare comunque il modello relativo allo specifico studio di settore per l'attività che ha portato i maggiori ricavi/compensi durante il periodo d'imposta considerato, specificando poi, nelle "note aggiuntive" di Gerico, la circostanza che ha ricondotto la Situazione dell'impresa a una causa di esclusione dall'applicazione degli studi.

**La circolare completa è a disposizione dei soci che ne facciano richiesta via mail**